

PIANO EX ART. 28.2 BMR

Pubblicato in ottemperanza dell'art. 118 bis del TUB

MRO - MAIN REFINANCING OPERATIONS

Il presente piano (c.d. "Piano di Sostituzione") è redatto ai sensi dell'articolo 28.2 del Regolamento (UE) 2016/1011 del Parlamento Europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, come successivamente modificato e integrato ("Regolamento Benchmark" o "BMR"), tenendo conto delle disposizioni di cui all'articolo 118 bis del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385 e successive modifiche e integrazioni ("TUB"). Al presente Piano di Sostituzione potranno fare rinvio tutti i contratti aventi a oggetto operazioni e servizi disciplinati dal Titolo VI del TUB. Per i contratti che non faranno rinvio al presente Piano di Sostituzione, ai fini della determinazione dell'indice alternativo, varranno le disposizioni incluse nella relativa documentazione.

DESCRIZIONE DELL'INDICE	<p>Il tasso MRO viene determinato dalla Banca Centrale Europea (la "BCE" o "amministratore dell'indice") nell'ambito dei tassi chiave dell'Eurosistema e costituisce il tasso a cui la BCE prevede vengano regolate le operazioni di rifinanziamento principali (MRO - Main Refinancing Operations), nell'ambito dell'Eurosistema.</p> <p>I dettagli relativi al tasso MRO sono riportati sul sito internet della BCE al seguente link</p>
AZIONI DA INTRAPRENDERE IN CASO DI VARIAZIONE SOSTANZIALE E CESSAZIONE DELLA FORNITURA DELL'INDICE	<p>Qualora la BCE dovesse cessare la fornitura del tasso MRO o in caso di variazioni sostanziali (*) del tasso MRO, le unità di business della Banca che utilizzano il tasso MRO, con il supporto e in coordinamento con le relative funzioni di Risk Management, Legale e Compliance, avvalendosi di Tesoreria per l'individuazione dell'indice alternativo, adotteranno le azioni qui di seguito riportate:</p> <ul style="list-style-type: none"> • effettueranno una valutazione qualitativa al fine di determinare l'impatto dell'evento benchmark sulle esposizioni e sul numero di contratti, clienti e operazioni interessate; • valuteranno la situazione documentale dei contratti impattati; • individueranno un indice alternativo adeguato per i prodotti esistenti, consultando, ove possibile, l'amministratore dell'indice; • definiranno una sequenza temporale, con le relative tappe, per la sostituzione con l'indice alternativo favorendo una sostituzione ordinata; • informeranno clienti e controparti della cessazione o variazione sostanziale dell'indice e della sostituzione con l'indice alternativo, fornendo loro i contatti a cui fare riferimento in caso di domande; • predisporranno quanto necessario per avviare le attività contemplate all'articolo 118 bis comma 3 del TUB. <p>Nell'individuazione dell'indice di riferimento alternativo, si dovranno considerare le raccomandazioni pubblicate dalla Banca Centrale Europea</p>

	<p>o altra autorità e la conformità dell'indice alternativo con le caratteristiche degli strumenti esistenti collegati al MRO.</p> <p>(*) Per variazione sostanziale si intende una modifica del framework di politica monetaria da parte della BCE che renda MRO non rappresentativo e comporti la cessazione di tale tasso. Non costituisce pertanto una variazione sostanziale una variazione del tasso che determini una modifica della metodologia (matematica o di altro tipo) utilizzata per la pubblicazione dell'indice, laddove l'indice continui a rispecchiare le condizioni di rifinanziamento principale previste dalla BCE. Nel caso di modifica della metodologia (matematica o di altro tipo) utilizzata per la pubblicazione del MRO si utilizzerà il MRO tempo per tempo vigente, così come definito nel rispetto della normativa/regolamentazione applicabile.</p>
<p>INDICE ALTERNATIVO IN CASO DI CESSAZIONE O VARIAZIONE SOSTANZIALE DELL'INDICE</p>	<p>Qualora l'MRO, anche in linea con quanto previsto dall'art.23 ter, comma 2 del Regolamento Benchmark, cessi in modo definitivo di essere disponibile o utilizzabile, verrà utilizzato, dalla data di effettiva non disponibilità e non utilizzabilità, l'Indice Alternativo. Per Indice Alternativo si intende l'indice (comprensivo di un eventuale differenziale o aggiustamento) per la tipologia di operazione e/o prodotto rilevante che (i) nel rispetto della normativa applicabile, sia stato formalmente raccomandato, designato o altrimenti individuato in sostituzione del MRO (a) per legge o (b) dalla Banca Centrale Europea, o, in mancanza di tale individuazione (ii) venga riconosciuto come parametro di mercato che sostituisce l'MRO.</p>